

**COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
PROVINCIA CATANZARO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT)**

**ALLEGATO A)
ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 21 DEL 28/07/2018**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Modalità di consegna delle DAT

Art. 4 – Elenco delle DAT presentate

Art. 5 – Accesso

Art. 6 – Abrogazione di norme

Art. 7 - Rinvio

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Martirano Lombardo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche nella fase terminale della vita umana.
2. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) previste dalla Legge 22 Dicembre 2017, n. 219.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)".
4. L'ufficio competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consegnate dai disponenti maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'Ufficio dello Stato Civile.
5. L'Ufficio dello Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT, non partecipa alla redazione della scrittura.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

1. **"Disposizioni Anticipate di Trattamento"** (DAT): la dichiarazione, resa da parte di un cittadino residente nel Comune di Martirano Lombardo, contenente la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
2. **"Disponente"** colui che sottoscrive le DAT e che può nominare un fiduciario.
3. **"Fiduciario"**: la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

Art. 3
Modalità di consegna delle DAT

1. La presentazione delle DAT dovrà essere effettuata **personalmente** dal "disponente" previo appuntamento telefonico o via mail con l'ufficio dello Stato Civile.
2. Il "disponente" dovrà consegnare personalmente, all'Ufficio dello Stato Civile, le DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa assieme ad una "istanza di consegna", esibendo un documento di identità in corso di validità.
3. Le DAT possono contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne e capace, nel qual caso, l'accettazione della nomina da parte del fiduciario avverrà attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
4. Nel caso che le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente potrà compilare e firmare la "nomina fiduciario" che a sua volta dovrà formalmente "accettare la nomina di fiduciario", firmando entrambi i documenti innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, esibendo un documento di identità in corso di validità. L'accettazione della nomina da parte

del fiduciario viene allegata alle DAT, per costituirne parte integrante. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.

5. La busta contenente le DAT dovrà essere consegnata chiusa e verrà numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna ed eventuali allegati.
6. Sulla busta chiusa si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

La dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento –DAT di _____";

Le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;

Nome e cognome del fiduciario.

7. Il disponente potrà modificare le DAT depositate mediante la consegna di altre DAT e contestuale ritiro delle precedenti, con le medesime modalità previste per la consegna.

Art. 4 Elenco delle DAT presentate

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito un registro in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le DAT presentate dai cittadini che risultano residenti nel Comune di Martirano Lombardo all'atto della richiesta.
2. La registrazione nel registro avverrà in ordine cronologico di presentazione registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del disponente e del fiduciario nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle DAT.

Art 5 Accesso

1. All'elenco delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico curante e il fiduciario.
2. Al di fuori dei casi sopra citati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/1990 e D.P.R. 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile

Art. 6 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 7 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, nei consueti luoghi pubblici di affissione.
3. Il presente regolamento viene pubblicato, altresì, sul sito internet del Comune.
4. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.